



**UIL CREDITO ESATTORIE
E ASSICURAZIONI**

A tu per tu

La libertà viene dalla conoscenza



CONGEDI PARENTALI AD ORE

Come avevamo preannunciato nel nostro “A tu per tu- Congedi parentali”, l’approvazione del decreto di riforma degli ammortizzatori sociali dei giorni scorsi ha reso **strutturale il finanziamento per le misure in materia di conciliazione tempi di vita e di lavoro.**

Riprendiamo quindi il nostro focus sui congedi parentali, entrando nel merito della fruizione in modalità oraria, così come regolamentato dalla circolare INPS n. 152 del 18/8/2015.

Ricordando che già la legge di stabilità per il 2013 introduceva la suddetta possibilità di fruizione per i congedi parentali, rimettendone peraltro alla contrattazione collettiva le modalità, sottolineiamo invece come il già citato **decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015** interviene in caso di assenza di contrattazione, prevedendo che:

- i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero;
- detto congedo non è cumulabile con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità (riposi per allattamento o per assistenza figli disabili), mentre risulta compatibile con la fruizione di permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse (quali ad esempio quelli della legge 104). La contrattazione collettiva o aziendale può prevedere diversi criteri di compatibilità;
- la modalità di fruizione in giornate o mesi di congedo parentale può essere alternata con quella in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva;
- le ore di congedo parentale sono coperte da contribuzione figurativa;
- la domanda del congedo parentale va inoltrata sia al datore di lavoro (in assenza di contrattazione collettiva con un preavviso di 5 giorni se la fruizione è a giornata o mensile o di 2 giorni se è oraria) che all’INPS (prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio fruizione ma con due modalità diverse se fruizione a giornata o mensile oppure se congedo a ore).

Riprendiamo altresì la circolare INPS 139 del 17/7/2015 per ricordare che:

- rimane invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale. **Limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 per il padre lavoratore dipendente che fruisce di almeno 3 mesi di congedo parentale;** limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili di conseguenza a 11 (se il padre lavoratore dipendente fruisce di almeno 3 mesi di congedo parentale); limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo;
- la normativa si applica anche ai “vecchi genitori” per la parte residuale non fruita;
- i congedi sono così indennizzati: **30% della retribuzione per sei mesi complessivi tra i genitori entro i 6 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento); oltre i sei mesi o fruiti tra sei e otto anni del figlio (o dall’ingresso in famiglia) ancora al 30% a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte il minimo di pensione, cioè € 6.531,07 nel 2015; nessun indennizzo per il congedo fruito dagli 8 ai 12 anni di vita del figlio (ovvero dall’ingresso in famiglia).**